

SCHEDA

ASSENZE PER MALATTIA

Periodo di comporto – trattenute – visite fiscali

ASSENZE CHE RIENTRANO NEL PERIODO DI COMPORTO

Artt. 13 e 19 del CCNL Scuola.

Tutte le assenze della “normale” malattia comprese:

- le infermità dipendenti da **causa di servizio**;
- i **day-hospital** o **Macroattività** in regime ospedaliero e il **ricovero ospedaliero**.

ASSENZE CHE SONO ESCLUSE DAL PERIODO DI COMPORTO

Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto:

- Le assenze dovute ad **infortunio sul lavoro** certificate dall'INAIL;
- I 30 gg. di **congedo per cure per invalidi** ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.
- L'assenza dovuta a “**malattia determinata da gravidanza**” anche se l'interruzione di gravidanza avviene entro il 180^o giorno di gestazione (**INAIL, circolari n. 48/1993 e n. 51/2001; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008**).
- Le assenze dovute a **gravi patologie** che richiedono terapie salvavita:
NOTA BENE: sono esclusi dal periodo di comporto, purché ricondotti alla “grave patologia”:
 - i giorni di ricovero ospedaliero;
 - i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
 - l'effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia);
 - i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie;
 - i giorni di assenza per l'effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).

DUBBI – CHIARIMENTI

- L'assenza per **causa di servizio** rientra nel periodo di comporto ma la retribuzione è sempre al 100%;
- Rientra nel periodo di comporto l'assenza per **visite specialistiche** qualora sia imputata a malattia.

ASSENZE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELLA TRATTENUTA ART. 71 DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112

Non si procede alla decurtazione economica per:

- Assenze dovute ad **infortuni sul lavoro** riconosciuti dall'INAIL;
- Assenze per malattia dovute a **causa di servizio** riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;

- **Ricovero ospedaliero** (inteso per 24 ore), in strutture pubbliche o private. **Ricovero domiciliare** certificato dall'ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
- I **day-hospital o Macroattività** in regime ospedaliero;
- Assenze dovute a **gravi patologie** che richiedono terapie salvavita.
NOTA BENE: sono altresì esclusi, purché ricondotti alla "grave patologia":
 - i giorni di ricovero ospedaliero;
 - i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
 - l'effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia);
 - i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie;
 - i giorni di assenza per l'effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie ("accertamenti ambulatoriali").

DUBBI – CHIARIMENTI

- La **trattenuta non si applica ai periodi di assenza per convalescenza post ricovero che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero** indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall'intervento subito in ospedale). **Dipartimento della Funzione Pubblica n. 53/2008; MEF, nota prot. n. 27553/2009.**
- La trattenuta **va applicata** in caso di malattia che attestino uno "**Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta**";
- La trattenuta **va applicata** in caso di **visite specialistiche** qualora l'assenza sia imputata a malattia.
- L'assenza su **prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso** non è assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle trattenute.

ASSENZE PER CUI È PREVISTA L'ESENZIONE DEL RISPETTO DELLE FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ

Decreto del **17 ottobre 2017, n. 206** che regola le visite fiscali per i dipendenti pubblici.

Sono esentati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità (**dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00** compresi i giorni non lavorativi e festivi qualora ricompresi nella prognosi) le assenze riconducibili a:

- a) **patologie gravi** che richiedono terapie salvavita;
- b) **causa di servizio** riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- c) **stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.**

DUBBI – CHIARIMENTI

Devono rispettare le fasce di reperibilità:

- I dipendenti che hanno subito un **infortunio sul lavoro**;
- I dipendenti per i quali è stata **già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato:** la visita fiscale può essere prevista più volte per lo stesso evento morboso.
- I dipendenti assenti per causa di servizio se la stessa non rientra **nelle tabelle A (prime tre categorie) ed E allegate al DPR 834/1981;**

- I dipendenti assenti per stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta se quest'ultima è inferiore al 67%.

Continuano ad essere esclusi dal rispetto delle fasce di reperibilità:

- I dipendenti in **degenza in ospedale** superiore alle 24 ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day hospital o Macroattività in regime ospedaliero, o che si rechino al **pronto soccorso**;
- I dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a "**visite specialistiche**" (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe in questo caso come ingiustificato aggravio di spesa per l'amministrazione in quanto non vi è un evento morboso in atto e l'avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell'attestato da parte del dipendente).